

FAQ

Indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)

periodo d'imposta 2019

Quesito 1: compilazione dei modelli ISA da parte dei partecipanti ad un gruppo IVA

Domanda

I partecipanti ad un gruppo IVA, per il periodo d'imposta 2019, devono compilare la sezione "*Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.*" del modello ISA?

In caso di risposta affermativa quali dati devono essere indicati?

Risposta

Si rappresenta che l'articolo 6 del decreto ministeriale 28 febbraio 2020 ha introdotto una specifica causa di esclusione dall'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all'articolo 9-bis del Dl n. 50 del 2017 (ISA) per i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione partecipanti a un gruppo IVA di cui al Titolo V-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In proposito la circolare n. 16/E del 16 giugno 2020 ha chiarito che "*L'esclusione, [...], deve ritenersi finalizzata all'acquisizione degli elementi conoscitivi indispensabili per poter valutare la possibilità di applicare correttamente gli ISA ai soggetti interessati dall'istituto gruppo IVA.*

Il gruppo IVA, infatti, è un istituto di recentissima introduzione in relazione al quale non si dispone di informazioni idonee a garantire che gli ISA colgano compiutamente anche i soggetti le cui dinamiche operative potrebbero essere significativamente influenzate dalla circostanza di appartenere ad un gruppo.

A tal fine si ricorda che i soggetti che aderiscono al gruppo IVA, ancorché esclusi dalla applicazione degli ISA, sono comunque tenuti a presentare il relativo modello¹.

Inoltre, considerato che l'articolo 70-*quinquies*, comma 4, del D.P.R. n. 633 del 1972 dispone che "*gli obblighi e i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di IVA sono, rispettivamente, a carico e a favore del Gruppo IVA*" e tenuto conto dei

¹ Il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 aprile 2020 ha previsto, per tali soggetti l'obbligo di presentazione del modello ISA.

chiarimenti forniti con la circolare n. 19/E del 31 ottobre 2018:

- gli obblighi di fatturazione e/o certificazione dei corrispettivi, nonché di registrazione delle operazioni, possono essere assolti dal rappresentante del Gruppo oppure dai singoli partecipanti, alternativamente ed indifferentemente;
- è sempre in capo al rappresentante del Gruppo IVA l'onere di provvedere alle liquidazioni periodiche dell'imposta, alla dichiarazione annuale IVA e alla comunicazione dei dati di sintesi delle liquidazioni periodiche IVA (articolo 21-bis del D.L. n. 78 del 2010);

si rappresenta che, per il periodo d'imposta 2019, fermo restando l'obbligo di presentazione del modello ISA, i partecipanti al gruppo IVA non sono tenuti alla compilazione della sezione "*Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.*" in esso inclusa.

Si osserva, infine, che laddove il contribuente cui si applicano gli ISA dichiarati ulteriori componenti positivi, non risultanti dalle scritture contabili, rilevanti per la determinazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, per migliorare il profilo di affidabilità nonché per accedere al regime premiale degli ISA, gli stessi, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 9-bis del DL n. 50/2017, rilevano anche ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e determinano un corrispondente maggior volume di affari rilevante ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

Ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, salva prova contraria, all'ammontare degli ulteriori componenti positivi di cui ai precedenti periodi, si applica l'aliquota media determinata utilizzando le informazioni dichiarate nella sezione "*Elementi contabili necessari alla determinazione dell'aliquota I.V.A.*" di cui al quesito.

Risultando esclusa l'applicazione degli ISA ai soggetti partecipanti ai gruppi IVA, deve ritenersi esclusa per gli stessi la possibilità di dichiarare gli ulteriori componenti positivi in argomento e viene pertanto meno l'utilità di compilare la sezione in argomento.

Quesito 2: calcolo della media dei punteggi ISA per i benefici premiali per il p.i. 2019

Domanda

Con il provvedimento del 30 aprile 2020 sono state individuate le condizioni in presenza delle quali vengono riconosciuti i benefici premiali previsti dalla normativa ISA a seguito dell'applicazione degli stessi ISA al periodo d'imposta 2019.

In tale provvedimento è stato predisposto un meccanismo che consente di accedere ai benefici sia con un punteggio relativo all'annualità di applicazione sia con un punteggio calcolato come media tra quello dell'annualità di applicazione e quello dell'annualità precedente.

Tale provvedimento, in relazione ai benefici per l'annualità 2019, pone a 8 la soglia minima del punteggio relativo all'annualità di applicazione e a 8,5 quella del punteggio calcolato come media tra l'annualità di applicazione e l'annualità precedente.

Posto che, al paragrafo 6 della circolare n. 16 del 2020, la tabella contenente alcune esemplificazioni volte a chiarire le modalità con cui applicare i nuovi criteri per l'individuazione del punteggio, ai fini di detti benefici, fa riferimento a due esempi (il n. 2 e il n. 6) in cui il contribuente accederebbe alle premialità con un punteggio pari a 8, calcolato come media tra l'annualità di applicazione e l'annualità precedente, si chiede se un contribuente con voto ISA pari a 9 nel p.i. 2018 e pari a 7 nel p.i. 2019 (dunque con media pari a 8) possa effettivamente accedere alle premialità.

Risposta

Il richiamato provvedimento individua soglie differenti per accedere ai benefici nel caso in cui si faccia riferimento al punteggio del p.i. di applicazione ovvero a quello scaturito dalla media del punteggio ISA p.i. 2019 e p.i. 2018.

In particolare, la soglia minima per accedere ai benefici premiali è:

- punteggio pari a 8 nel p.i. di applicazione;
- punteggio pari a 8,5 ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente.

Resta inteso che, come chiarito nelle casistiche esemplificative esposte nel paragrafo n. 6 della circolare n. 16/E del 16 giugno 2020, il contribuente può sempre far riferimento al punteggio per lui più “vantaggioso” dei due per verificare a quale soglia di premialità possa accedere².

Nel caso di specie, come da esemplificazione riportata nei richiamati casi 2 e 6 della tabella di cui al paragrafo 6 della citata circolare, il contribuente, può considerare, quale punteggio per lui più “vantaggioso”, quello pari a 8 (media tra 9 e 7).

Tuttavia, diversamente da quanto si potrebbe evincere, a causa di un refuso, dalla lettura di tale tabella, egli non ottiene alcun beneficio poiché non raggiunge la soglia minima di 8,5 prevista nel citato provvedimento per accedere al primo livello di benefici nel caso di punteggio ottenuto come media tra il p.i. di applicazione e quello precedente.

² Unica eccezione è rappresentata dal beneficio dell’anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento per il quale la media dei punteggi non risulta rilevante.